

Protocollo d'intesa tra la

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI degli INTELLETTIVO RELAZIONALI

e la

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI

La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionale (di seguito FIDIR), con sede in Roma – Via Flaminia Nuova, 830, rappresentata dal Presidente pro tempore Marco Borzacchini, domiciliato per la carica presso la sede della FIDIR

e

la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (di seguito FISPE), con sede in Roma, Via Flaminia Nuova, 830, rappresentata dal Presidente pro tempore Sandrino Porru, domiciliato per la carica presso la sede della FISPE,

PREMESSO CHE

- la FIDIR, riconosciuta in data 22 febbraio 2009 dal Comitato Italiano Paralimpico quale “federazione sportiva paralimpica”, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale e le attività ad essa connesse, agendo in tale veste quale rappresentante della specifica disabilità, in analogia con quanto previsto dall’International Paralympic Committee per gli IOSDs (International Organizations of Sports for the Disabled);
- la FISPE, parimenti riconosciuta in data 25 settembre 2010 dal Comitato Italiano Paralimpico quale “federazione sportiva paralimpica”, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva dell’atletica leggera ed è l’organismo di rappresentanza nazionale della “atletica paralimpica” nei confronti di IPC Athletics per il tramite del Comitato Italiano Paralimpico e come tale applica le disposizioni dell’ordinamento paralimpico internazionale che prevede l’accesso alle competizioni degli atleti con disabilità intellettiva relazionale specificatamente nella classe T/F20;
- la FIDIR e la FISPE concordano sulla necessità di concertare un’azione comune per diffondere l’atletica leggera paralimpica come pratica sportiva tra le persone con disabilità intellettiva relazionale e a tal fine convengono quanto segue:



Articolo 1 – Norme generali

1.1

La FISDIR e la FISPEs, in ragione dei loro scopi istituzionali e nel riconoscimento delle specifiche reciprocità, finalità e prerogative, convengono la volontà e l'impegno di concordare e definire rapporti di collaborazione nell'ambito della disciplina sportiva dell'atletica leggera praticata da atleti con disabilità intellettiva e relazionale.

I rapporti di collaborazione saranno impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle due Federazioni e dei loro tesserati.

Essi disciplineranno, nel rispetto dei propri statuti, le attività organizzative e partecipative dei tesserati delle due Federazioni con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.

1.2

I rapporti di collaborazione riguarderanno in particolare:

1. l'affiliazione delle società sportive ed il tesseramento delle persone,
2. i calendari sportivi e l'organizzazione di eventi comuni,
3. la promozione della disciplina

Articolo 2 – L'affiliazione delle società sportive e il tesseramento delle persone

2.1

L'affiliazione ed il tesseramento alla FISDIR ed alla FISPEs, ai fini della partecipazione degli atleti disabili intellettivi relazionali ai programmi sportivi delle due federazioni, rimangono separati e distinti. Di conseguenza è prevista la doppia affiliazione delle società e il doppio tesseramento dell'atleta per partecipare ai rispettivi programmi sportivi della FISDIR e della FISPEs.

2.2

In sede di prima affiliazione al fine di favorire le società sportive che intendono affiliarsi alle due Federazioni sarà riconosciuto uno **sconto del 50%** sulle rispettive quote di affiliazione.

2.3

La FISDIR, quale Ente certificatore riconosciuto, fornirà alla FISPEs ogni utile assistenza ai fini della **classificazione** nazionale ed internazionale (INAS categoria eleggibili) prodromica alla classificazione IPC Athletic degli atleti con disabilità intellettiva relazionale.

2.4

Ai fini della **tutela sanitaria** degli atleti con disabilità intellettiva relazionale la FISPEs prende atto delle norme regolamentari emanate dalla FISDIR, impegnandosi a recepirle nei propri regolamenti.



Articolo 3 – I calendari sportivi e l'organizzazione di manifestazioni

3.1

FISDIR e FISPEs si impegnano a favorire la partecipazione degli atleti ai programmi sportivi di entrambe le federazioni.

3.2

Al fine di ottimizzare la gestione dell'attività svolta dalle due Federazioni in campo nazionale e territoriale, la FISDIR e la FISPEs si impegnano pertanto a scambiarsi reciprocamente ogni notizia utile circa la stesura dei propri **calendari territoriali e nazionali** che vedranno impegnati atleti con disabilità intellettiva relazionale.

3.3

Gli eventi inseriti nei calendari ufficiali delle due Federazioni, siano essi a carattere nazionale o territoriale, che prevedono la partecipazione di atleti di entrambi le Federazioni (eventi comuni) devono intendersi automaticamente autorizzati dalle stesse.

3.4

In caso di eventi "comuni" è fatto obbligo agli organizzatori evidenziare su tutto il materiale promo pubblicitario i loghi di entrambe le Federazioni. Le spese di organizzazione saranno equamente suddivise tra le due Federazioni.

Articolo 4 – La promozione della disciplina

4.1

La FISDIR e la FISPEs concordano sulla necessità di contribuire insieme allo sviluppo della cultura sportiva tra le persone con disabilità intellettiva relazionale attraverso la diffusione della pratica dell'atletica leggera

4.2

A tal fine si impegnano a diffondere congiuntamente le proprie rispettive attività con ogni utile mezzo e a correlarsi sulle aree di ricerca applicata alla pratica sportiva al fine di sviluppare insieme ogni utile sperimentazione a favore dei soggetti con disabilità intellettiva relazionale

Articolo 5 – Durata

Il presente protocollo d'intesa ha validità dal 1 gennaio 2017 e si intende tacitamente rinnovato fino alla fine del quadriennio paralimpico 2017/2020.

Roma, 27-4-2017

Il Presidente FISDIR
Marco Borzacchini


Il Presidente FISPEs
Sandrino Porru
